



Presentazione di un modello di PDP per alunni con DSA e con altri BES

Modena, 15 ottobre 2019

Stefania Giovanetti

Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA)

- Legge 170/2010
- Decreto ministeriale n. 5669 del 12 luglio 2011, contenente disposizioni attuative;
- Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con DSA, allegate al DM n. 5669;
- Accordo in Conferenza Stato-Regioni su "Indicazioni per la diagnosi e la certificazione dei Disturbi specifici di apprendimento (DSA)", del 25 luglio 2012;
- Decreto MIUR con il quale si adottano le "Linee guida per la predisposizione dei protocolli regionali per le attività di individuazione precoce dei casi sospetti di DSA" del 17 aprile 2013

Bisogni Educativi Speciali (BES)

- Direttiva 27.12.2012 “Strumenti di intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione”
- Circolare Ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013 “Indicazioni operative Direttiva 27.12.2012”
- Nota prot. 1551 del 27 giugno 2013 – “Piano Annuale per l’inclusività”
- Nota Prot. n. 2563 del 22 novembre 2013 “Strumenti di intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali -A.S. 2013/2014”

La Direttiva MIUR 27.12.2012 «Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica»

Riordino del nostro modello di integrazione scolastica

- Spostamento del baricentro da un asse clinico ad un asse pedagogico
- Identificazione dei BES a prescindere da eventuale certificazione

"In questo senso, ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta"

Classificazione dei Bisogni Educativi Speciali in base al tipo di bisogno

A disabilità

B disturbi evolutivi specifici

(DSA, deficit linguaggio, ADHD, livello intellettivo limite, ritardo maturativo, Asperger non certificati...)

C svantaggio

(socio-economico, linguistico , culturale)

Classificazione dei Bisogni Educativi Speciali in base al tipo di tutela riconosciuta

A disabilità (L. 104/1992)

B DSA segnalati secondo la L. 170/2010

C altri BES (DSA non segnalati, deficit linguaggio, ADHD, livello intellettuale limite, ritardo maturativo, Asperger non certificati, svantaggio socio-economico, linguistico, culturale) (Direttiva 27/12/2012)

L'ESTENSIONE DELLA TUTELA GIURIDICA

- ▶ La Legge 170 del 2010 non tutela tutti gli studenti con difficoltà/disturbi che potenzialmente hanno un impatto negativo sull'apprendimento a scuola, ma soltanto coloro che rientrano nelle 4 categorie di Disturbi Specifici dell'Apprendimento
- ▶ La **Direttiva sui BES integra** le indicazioni che emergono dalla Legge 170/2010, permettendo di estendere ad un più ampio numero di studenti le tutele utili per favorire l'apprendimento

IL COMPITO DELLA SCUOLA

- Non è compito della scuola certificare gli alunni con bisogni educativi speciali, ma individuare quelli per i quali è opportuna e necessaria l'adozione di particolari strategie didattiche
- Anche in presenza di richieste dei genitori accompagnate da diagnosi - che **non hanno dato diritto alla certificazione** di disabilità o di DSA - il Consiglio di classe è autonomo nel decidere se formulare o non formulare un Piano Didattico Personalizzato, avendo cura di verbalizzare le motivazioni della decisione

CERTIFICAZIONE/DIAGNOSI

- ▶ **Certificazione/segnalazione:** documento con valore legale che attesta il diritto dell'interessato ad avvalersi delle misure previste da precise disposizioni di legge
- ▶ **Diagnosi:** giudizio clinico, attestante la presenza di una patologia o di un disturbo, rilasciato da un medico, uno psicologo o da uno specialista

DIAGNOSI DI DSA

- ▶ In presenza di diagnosi di DSA rilasciata da struttura privata, nelle more del rilascio della certificazione da parte di struttura pubblica o accreditata, **è possibile** adottare preventivamente le misure previste dalla L. 170/2010 qualora il C.d.c., sulla base di considerazioni psicopedagogiche e didattiche, ravvisi carenze fondamentali **ricongiungibili al disturbo**.
- ▶ Negli anni terminali le certificazioni dovranno essere presentate entro il 31 marzo , in base all'art.1 dell'Accordo sancito in Conferenza Stato-Regioni sulle certif. per i DSA (R.A. n.140 del 25/07/2012)

INDICAZIONI OPERATIVE

- Fermo restando l'obbligo di presentazione delle certificazioni per l'esercizio dei diritti conseguenti alle situazioni di disabilità e di DSA, è compito doveroso dei Consigli di classe o dei teams dei docenti nelle scuole primarie indicare in quali altri casi sia opportuna e necessaria l'adozione
 - 1) di una personalizzazione della didattica
 - 2) di misure compensative o dispensative
- La Direttiva sposta, dunque, definitivamente l'attenzione dalle procedure di certificazione **all'analisi dei bisogni** di ciascuno studente, estendendo a tutti gli alunni in difficoltà il diritto, e quindi il dovere per tutti i docenti, alla personalizzazione dell'apprendimento

I DESTINATARI

- ▶ La Direttiva ha voluto in primo luogo fornire tutela a tutte quelle situazioni in cui è presente un **disturbo clinicamente fondato, diagnosticabile**, ma non ricadente nelle previsioni della Legge 104/92 né in quelle della Legge 170/2010
- ▶ In secondo luogo si sono volute ricomprendere altre situazioni che si pongono comunque **oltre l'ordinaria difficoltà di apprendimento**

LA NOTA MIUR del 22/11/2013

Le **difficoltà di apprendimento** sono distinte in:

- **«ordinarie»** (lievi, transitorie)
- **«complesse»** (concause, maggiore stabilità)
- **«permanenti a base neurobiologica»** (D.S.A. e altri D.E.S.: in particolare dovute a disturbi con diagnosi, ma senza diritto a certificazione)

LA NOTA MIUR del 22/11/2013

Per gli alunni di cittadinanza non italiana:

- Si richiedono prioritariamente interventi didattici per l'apprendimento della lingua italiana
- In ogni caso, **la formalizzazione degli interventi in un PDP è «eccezionale»** e va riservata ai «neoarrivati ultratredicenni» provenienti da Paesi di lingua non latina (stimati 5.000/750.000) o in presenza di altre problematiche
- Hanno comunque **carattere transitorio**

Si ribadisce che **il PDP non ha la finalità di «abbassare gli obiettivi di apprendimento»**, ma serve a «*piegare* la metodologia» didattica alle esigenze dell'alunno

PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO (PDP)

- ▶ Il PDP ha lo scopo di definire, monitorare e documentare – secondo un'elaborazione collegiale, corresponsabile e partecipata – le strategie d'intervento più idonee ed i criteri di valutazione degli apprendimenti
- ▶ Esso non costituirà più soltanto una mera esplicitazione di strumenti compensativi e dispensativi per gli alunni con DSA, ma sarà lo strumento in cui si potranno includere progettazioni didattico-educative calibrate su livelli minimi attesi per le competenze in uscita
- ▶ Il PDP dovrà essere firmato dal Dirigente scolastico, dai docenti della classe e dalla famiglia

DPR 122/2009

Art.10

Valutazione degli alunni con difficoltà specifica di apprendimento (DSA)

- 1. Per gli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento (DSA) adeguatamente certificate, la valutazione e la verifica degli apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede di esame conclusivo dei cicli, devono tenere conto delle specifiche situazioni **soggettive** di tali alunni

DM n. 5669 12/7/2011

Art. 6 – Forme di verifica e di valutazione

- La valutazione scolastica, periodica e finale, degli alunni e degli studenti con DSA deve essere **coerente** con gli interventi pedagogico - didattici di cui ai precedenti articoli.
- Le Istituzioni scolastiche adottano modalità valutative che consentono allo studente con DSA di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento raggiunto, mediante l'applicazione di misure che determinino le **condizioni ottimali per l'espletamento della prestazione da valutare - relativamente ai tempi di effettuazione e alle modalità di strutturazione delle prove - riservando particolare attenzione alla padronanza dei contenuti disciplinari, a prescindere dagli aspetti legati all'abilità deficitaria**

PER UNA CORRETTA VALUTAZIONE

- Separare i contenuti della valutazione dalle capacità strumentali
- Valorizzare i processi più che il solo “prodotto” elaborato
- Valutare l’ “apprendimento”, cioè quello che lo studente ha effettivamente imparato (non solo ciò che sa)
- Non penalizzare nella valutazione gli studenti che hanno usufruito di strumenti compensativi o misure dispensative
- Utilizzare una griglia di valutazione rapportata al numero di esercizi

SUGGERIMENTI

STRUMENTI COMPENSATIVI

(legge 170/10 e linee guida 12/07/11)

- Prendere visione di quanto riportato nella diagnosi/certificazione in merito alle procedure da adottare (suggerimenti operativi)
- Rapportare le indicazioni alla propria disciplina ed individuare quelle più opportune, anche sulla base dei test o delle verifiche già svolte
- Indicativamente meglio prima compensare che dispensare (ricordare che per gli alunni con BES non certificati all'esame di Stato si possono utilizzare solo strumenti compensativi e non le misure dispensative)
- Una volta indicati nel PDP gli strumenti compensativi e le misure dispensative **renderle effettivi ed evidenti in fase di verifica**



Grazie dell'attenzione